

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro VI - Della tutela dei diritti
Titolo I - Della trascrizione

Art. 2692 Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti

La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'[articolo 2654](#).

Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'[articolo 2655](#) e quelle dell'[articolo 2656](#).